

***Sentenza n. 190 del 2005 (Concorso pubblico per assunzione di personale nella pubblica amministrazione)***

La Corte costituzionale boccia le norme della Regione Marche che prevedono l'inserimento, nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale, con concorsi riservati, del personale già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, riaffermando il principio che per l'accesso ai posti di pubblico impiego il concorso pubblico è la regola e le deroghe sono ammissibili solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici.

Oggetto di impugnazione, da parte della Presidenza del Consiglio, sono gli articoli 1, 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 febbraio 2004, n. 4 (Disposizioni eccezionali e straordinarie in attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006 relative al personale delle strutture sanitarie private titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario regionale).

In particolare, l'articolo 1 disciplina l'inserimento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale (S.s.n.) del personale, già assunto con contratto a tempo indeterminato da unità operative o strutture sanitarie private, che risulti in esubero a seguito dei processi di riconversione o disattivazione o soppressione delle predette unità e strutture, determinati dall'attuazione del piano sanitario regionale 2003/2006; tale inserimento riguarda il personale delle strutture che abbiano stipulato accordi contrattuali ai sensi dell'articolo 23 della legge della Regione Marche 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

L'articolo 2 prevede, tra l'altro, che l'assunzione del predetto personale avvenga attraverso selezioni per i titoli di servizio, professionali e culturali ed esame orale, svolte dalle aziende del servizio sanitario regionale mediante commissioni esaminatrici appositamente nominate.

L'articolo 3, infine, detta criteri per la determinazione del fabbisogno d'organico finalizzato all'inserimento del personale risultato idoneo.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, tali disposizioni sono illegittime per contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione dal momento che prevedono che con procedura riservata (e non quindi con concorso pubblico) siano fatte assunzioni nel pubblico impiego, coprendo con tale sistema i posti in organico e predisponendo anche un aumento dell'organico in caso di sua insufficienza per l'inserimento del personale in esubero che abbia superato la procedura selettiva riservata.

La Consulta accoglie i rilievi governativi. Invero, principio ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale è quello per cui il concorso rappresenta la forma generale ed ordinaria

di reclutamento di personale nel pubblico impiego, in quanto meccanismo idoneo a garantire l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa, ed una deroga a siffatto principio è possibile soltanto in presenza di peculiari situazioni giustificatrici individuate dal legislatore nell'esercizio di una discrezionalità che trovi il proprio limite specifico nella necessità di meglio garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. Tali non sono, secondo il giudice delle leggi, quelle indicate dal legislatore regionale che, al fine di legittimare la deroga al principio del concorso pubblico, fa riferimento alla valorizzazione di specifiche professionalità acquisite dal personale in questione. In realtà, le disposizioni censurate consentono l'inserimento nei ruoli regionali di personale già assunto con contratto a tempo indeterminato da strutture sanitarie private, e non reclutato, pertanto, a suo tempo dalla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso; né sono finalizzate a consentire il consolidamento di pregresse esperienze maturate nella stessa amministrazione. Di conseguenza, le suddette disposizioni sono illegittime perché prevedono selezioni caratterizzate da un' arbitraria ed irragionevole forma di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Dott. ssa Paola Garro